



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni cons. Elena Papa ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 45/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 62811 del Registro di Segreteria, sul ricorso proposto dalla sig.ra -, nata a -, rappresentata e difesa dall'avv. Carla Genovali (P.E.C.: carla.genovali@pec.avvocatilucca.it;

contro INPS in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Firenze, viale Belfiore 28/a presso gli Avv.ti Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente in forza di procura generale alle liti del Presidente pro-tempore dell'Istituto;

Per l'ammissione dell'Accertamento Tecnico Preventivo ai fini della verifica della sussistenza in capo alla ricorrente, sin dalla data del decesso della madre, sig.ra -, avvenuto in data 1.2.2021, dei *"requisiti sanitari richiesti dalla legge per beneficiare della prestazione richiesta (pensione di reversibilità) ovvero che si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsivoglia attività lavorativa"*, accertamento da effettuare a mezzo di CTU medico legale, con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del procuratore

antistatario.

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 16 aprile 2024 il relatore cons. Elena Papa; l'avv.

Paola Forgione in sostituzione dell'avv. Maio, per l'INPS, e l'avv. Carla

Genovali, per la ricorrente,

FATTO E DIRITTO

Con ricorso per Accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt.

445-bis e 696 del c.p.c., depositato in data 3 agosto 2022, la sig.ra -

ha chiesto CTU per l'accertamento della propria *"condizione di*

assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro" per la patologia di

schizofrenia paranoide da cui è affetta dall'età di anni 18, in costante

trattamento farmacologico, al fine del (successivo) riconoscimento

della reversibilità della pensione diretta della madre, deceduta in data

1° febbraio 2021, lamentando il mancato accoglimento, da parte

dell'Amministrazione, della propria domanda di pensione di

reversibilità del 15 febbraio 2021, negata con provvedimento dell'INPS

del 24 maggio 2021, nonché del ricorso del 21 giugno 2021, anch'esso

respinto in data 15 dicembre 2021, per ritenuto difetto di tale requisito

di infermità, come da accertamento negativo della Commissione

medica di Verifica di Firenze del 30 aprile 2021.

Con sentenza n. 87/2023 questo Giudice, ha ritenuta la propria

giurisdizione sulla materia, essendo la domanda espressamente volta

al riconoscimento della reversibilità del trattamento pensionistico in

godimento alla madre della ricorrente, sebbene avente ad oggetto il

riconoscimento del diritto alla pensione in misura frazionata, e cioè con solo riguardo al requisito di salute, rimanendo estranea al *petitum* l'indagine sul requisito patrimoniale richiesto dalla legge per la richiesta reversibilità.

Ha, peraltro, rimarcato l'inapplicabilità al processo pensionistico dell'istituto processualcivilistico dell'Accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 del c.p.c., facendo, tuttavia, salvo il *petitum* sostanziale, e riconvertendolo in domanda di accertamento della condizione di *“assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”* della sig.ra -, per i fini di cui agli -artt. 2, della legge n. 222/1984 e 82, del DPR n. 1092/1973.

A tal fine, con contestuale ordinanza, ha ritenuto di disporre Consulenza medico legale, che ha assegnato al Collegio medico legale della difesa (CML) – IV Sezione speciale, presso la Corte dei conti, invitando le parti a nominare i propri periti per il contraddittorio e dando termini, perché rispondesse al seguente quesito:

“Accertare se la ricorrente si trovi in stato di <<assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa>> valevole ai fini della reversibilità della pensione di genitore defunto ai sensi degli artt. 82, comma 1, del d. P.R. 1092/1973 e 2, comma 1, della legge n. 222/1984, e se tale stato di infermità si possa far decorrere sin dal 1 febbraio 2021, ossia dal giorno del decesso della sig.ra -, madre della ricorrente”.

Con nota del 13 novembre 2023 è stato depositato presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti il parere di pari

data del CML, recante il riconoscimento che *“nel caso di specie sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa così come prescritto dalla legge ai fini del riconoscimento della reversibilità della pensione del genitore deceduto, tale stato di infermità è antecedente alla data del 1° febbraio 2021, data del decesso della sig.ra -, madre della ricorrente”*. Il parere non è stato contestato nei contenuti e nelle conclusioni da nessuno dei periti di parte, come successivamente confermato in udienza.

Il parere così reso risulta accurato nell'esame della situazione di salute della ricorrente e scevro da vizi logici, non ravvisandosi motivi ostativi all'accoglimento delle conclusioni in esso contenute e, conseguentemente, della domanda.

Stante la novità della questione processuale trattata, si rinvergono fondate ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana – Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe

ACCERTA

lo stato di assoluta e permanente impossibilità della ricorrente di svolgere qualsiasi attività lavorativa a partire da data antecedente al 1° febbraio 2021.

Compensa le spese.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.

Il Giudice Unico

	5	
	Cons. Elena Papa	
	f.to digitalmente	
	Depositata in segreteria il 09/05/2024	
	Il funzionario	
	Dott. Simonetta Agostini	
	f.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs.	
	30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga	
	apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi	
	delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.	
	Il Giudice Unico	
	Cons. Elena Papa	
	f.to digitalmente	
	In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del	
	d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di	
	protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere	
	omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti	
	interessate.	
	Firenze, 09/05/2024	
	Il funzionario	
	Dott. Simonetta Agostini	
	f.to digitalmente	